



CORTE DEI CONTI

Sent. n. 12/2026

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI**

Cons. Gabriele Vinciguerra
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 30928 del Registro di Segreteria, proposto da

- 1) C.A., n. Omissis Omissis, ivi residente in Omissis, CF Omissis;
- 2) D.M., n. Omissis, res. in Omissis via Omissis, CF Omissis;
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Isabella Rago e Stabilito Gualtiero Ferrari per
mandato in atti, elettivamente domiciliati in Piacenza, Via S. Eufemia 30, presso lo
studio dell'Avv. Rago

ricorrenti

contro

**INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona
del legale rapp.te pro-tempore**, rappresentato e difeso dagli Avv.ti G. Peco e M.
Mogavero per mandato in atti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S.,
in Milano, Via M. e G. Savare', n. 1

resistente

CONCLUSIONI

Per i ricorrenti: dichiarare cessata la materia del contendere, con vittoria di spese.
Per il resistente; dichiarare cessata la materia del contendere; spese compensate.

FATTO

I ricorrenti, C, già appartenente al corpo dei Vigili del Fuoco e D. già dipendente dalla Prefettura di P., entrambi in quiescenza, sono titolari di pensione liquidata con il sistema di calcolo c.d. misto, non potendo far valere, alla data del 31.12.1995, un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni, dunque: "retributivo per le anzianità maturate fino al 31.12.1995" (calcolate ex DPR 29 dicembre 1973, n. 1092), e "contributivo per le anzianità maturate a partire dal Omissis (calcolate ex L. 08.08.1995, n. 335).

Lamentano il fatto che l'INPS, nel liquidare il trattamento pensionistico, non abbia applicato, per la determinazione della quota di pensione regolata dal sistema retributivo, la corretta aliquota di rendimento prevista dall'art. 54, co. 1 del DPR 1092/1973.

L'INPS si è costituito dichiarando di essersi adeguato in via amministrativa alle sentenze della Corte dei conti, SS.RR., n. 1\2021 e n. 12\2021 e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con la compensazione delle spese di giudizio.

Parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria di spese secondo il principio della c.d. "soccombenza virtuale".

La causa è stata discussa all'udienza del 21.01.2026.

DIRITTO

L'Istituto previdenziale si è adeguato in via amministrativa alle sentenze rese dalla Corte dei conti a Sezioni riunite, n. 1\2021 e n. 12\2021, liquidando ai ricorrenti il corretto trattamento previdenziale.

Occorre quindi dichiarare cessata la materia del contendere, come concordemente richiesto dalle parti. Vista la complessità della questione oggetto di giudizio, che ha visto alternarsi pronunce giurisprudenziali contrastanti, si compensano integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, in composizione monocratica, dichiara cessata la materia del contendere; spese compensate.

Milano, 21.01.2026

Il Giudice
Gabriele Vinciguerra
(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 23.01.2026

Il Direttore della Segreteria

(Salvatore Carvelli)

(firmato digitalmente)

Per il Direttore della Segreteria

Barbara Marta Pisani

(firmato digitalmente)